

contributi assicurativi - giornalista pubblicista – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11407 del 01/06/2016

Opzione ex art. 38 della l. n. 416 del 1981 - Omesso esercizio - Conseguenze - Automatica iscrizione all'INPGI - Sussistenza.

L'art. 38 della l. n. 416 del 1981, come modificato dall'art. 76 della l. n. 388 del 2000, ha esteso il regime sostitutivo dell'INPGI in favore dei giornalisti pubblicisti, attribuendo loro la facoltà di optare per il mantenimento dell'iscrizione presso l'Inps, entro il termine di sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2001, sicché l'omesso esercizio di tale facoltà ha comportato l'automatica iscrizione all'INPGI.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11407 del 01/06/2016